PERCUDANI
& PARTNERS

DOTT. STEFANO PERCUDANI
DOTT. MARCO PERCUDANI

DOTT. FRANCESCO ANACREONTE
DOTT.SSA ANNA SUMA
DOTT.SSA MICHELA TRIGGIANESE

Monza, lì 09.09.2024

A tutti i clienti con partita IVA

Oggetto: con le ultime modifiche il concordato preventivo biennale diventa interessante

Con il D.Lgs. 108/2024 sono state introdotte importanti modifiche alle regole previste per il concordato preventivo biennale.

Il funzionamento del "Concordato Preventivo Biennale" in sintesi:

Con il "Concordato preventivo biennale" l'Agenzia delle Entrate **formula una "proposta" al contribuente (imprese o lavoratori autonomi) di "concordare" un maggior reddito per gli anni 2024 e 2025**. La proposta viene formulata partendo dal reddito dell'anno 2023 e aumentandolo. **L'aumento di reddito proposto è tanto più alto quanto più basso è il voto che il contribuente ha conseguito dalla "pagella ISA"** (gli ISA sono i nuovi studi di settore). Se il voto conseguito agli ISA è alto (dall'8 al 10) l'aumento proposto può essere accettabile.

Con voti bassi "in pagella" (meno di 6), l'aumento richiesto è invece maggiore ed è prevedibile una scarsa adesione tra questi contribuenti (peraltro molto numerosi). L'Agenzia ha però previsto un aumento di risorse umane da adibire al controllo della "fedeltà fiscale" di questi contribuenti.

Sul maggior reddito "concordato" è prevista l'applicazione di una imposta fissa (dal 10% al 15% per i soggetti Irpef e dal 3% per le start up forfettarie al 10% per i forfettari diversi dalle start up).

Questo significa che, il maggior reddito "concordato" viene tassato con una aliquota molto bassa e, il reddito che supera quello "concordato", non viene tassato in nessuna misura, restando totalmente escluso da tassazione.

Detto in altro modo, per un eventuale maggior reddito concordato nel 2024 o nel 2025 si avrebbe uno "sconto" sulle imposte tra il 75% e il 50% (imposte pari a circa 1/4 o 1/2 di quelle con IRPEF ordinaria) e, se il maggior reddito dovesse superare il reddito concordato, lo "sconto" sarebbe addirittura del 100%.

Si prenda ad esempio un soggetto nella seguente situazione:

Reddito per l'anno 2023 pari a	€	95.000
Reddito "concordato" con Agenzia Entrate per l'anno 2024 pari a	€	100.000
Maggior reddito "concordato" con Agenzia (100.000-95.000)	€	5.000
Reddito conseguito per l'anno 2024 pari a	€	120.000

Visivamente la tassazione della situazione di un ipotetico concordato può essere sintetizzata come segue:

CON CONCORDATO

Reddito tassato con normali aliquote IRPEF € 95.000 **IRPEF dovuta = € 33.490 (oltre ad addizionale regionale 760 e comunale 1.500)**	**Reddito tassato con aliquota FLAT** **€ 5.000** **Imposta = € 500**	**Reddito non tassato € 20.000** **Imposta = € 0**	**Totale reddito € 120.000** **Imposte totali € 36.250**

SENZA CONCORDATO

Reddito tassato con normali aliquote IRPEF € 120.000 **IRPEF dovuta = € 47.180 (oltre ad addizionale regionale € 960 e comunale € 1.980)**	**Totale reddito € 120.000** **Imposte totali € 50.120**

La differenza tra le due ipotesi è di euro 13.870 (con l'adesione al concordato si ha uno sconto del 27% delle imposte complessivamente dovute).

E' evidente che, chi sa di avere un reddito in aumento nel 2024, anche se non di molto, ha interesse ad aderire al concordato, a patto di non temere che, nel 2025, vi sia invece una netta contrazione del reddito (nel qual caso pagherebbe invece imposte su redditi non realizzati).
Per le società di capitali, che applicano una aliquota IRES del 24%, il concordato non risulta avere il medesimo *appeal* che ha per le persone fisiche o le società di persone.

Un'altra considerazione che è possibile fare è che, per un soggetto non forfettario che ha redditi oltre i 50.000 euro (che sono soggetti all'aliquota IRPEF del 43% oltre alle addizionali) e un voto ISA superiore a 8, anche concordare un maggior reddito di 10.000 euro su cui pagherà 1.000 euro di imposta sostitutiva, equivale a dichiarare, in assenza di concordato, un maggior reddito di 2.200 euro (su cui pagherà circa 1.000 euro di IPEF e addizionali). In caso si concordi con l'Agenzia un incremento reddito di 10.000 euro, le imposte che si sconteranno, se il reddito supera i 50.000 euro, equivarranno a quelle applicabili su di un reddito di 2.200 euro.
Ovviamente per le società di capitali, che applicano un'aliquota del 24%, il calcolo porterà a risultati meno allettanti.

Termini per affidamento dell'incarico allo Studio

Per rendere possibili le attività a carico dello studio quali il calcolo, l'incontro per la valutazione della proposta con il cliente e l'invio della proposta accettata, è necessario che **il vostro incarico di elaborare e valutare la proposta di concordato preventivo biennale pervenga allo studio entro e non oltre il 20.09.2024**.

Analisi del provvedimento:

Con il D.Lgs. 108/2024, sono state apportate importanti modifiche alle regole previste per il concordato preventivo biennale contenute nel D.Lgs. 13/2024.

Il biennio interessato alla proposta:

Il primo **biennio interessato dalla proposta è il 2024-2025**, ma è già previsto il rinnovo della proposta per il biennio successivo in presenza dei relativi requisiti.

Termine per l'accettazione della proposta di concordato

Sul fronte temporale, si prevede che **il termine per l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle entrate per il biennio 2024-2025 è posticipato** dal 15.10.2024 **al 31.10.2024**, termine che costituisce anche il termine a regime per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap.

Soggetti interessati

Possono accedere al concordato preventivo biennale le seguenti categorie di contribuenti:

➢ esercenti attività d'impresa o arti e professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). A tale scopo è necessaria l'effettiva applicazione degli Isa;	per il biennio 2024-2025
➢ persone fisiche che aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.	Per il solo anno 2024

Per entrambe le categorie di soggetti, **per l'accesso al concordato preventivo è richiesta, per il periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (il 2023) l'assenza di debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro**, fermo restando che **non concorrono a tale limite i debiti oggetto di rateazione o sospensione**. Con il D.Lgs. 108/2024 è stato precisato che deve trattarsi di debiti tributari accertati con sentenza irrevocabile con atti non più impugnabili, e come tali definitivi.

Intensificazione dei controlli a carico dei soggetti che non aderiscono

E' prevista una "intensificazione" dei controlli a carico dei soggetti che non aderiranno. La reale portata di questa previsione è però poco chiara. La mole dei controlli dipenderà infatti dal tasso di adesione al concordato poiché, un ridotto numero di aderenti, provocherebbe una troppo ampia platea di soggetti da sottoporre a verifica.

Cause di esclusione

Non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del concordato (anni 2021-2022-2023), laddove vi sia l'obbligo di presentazione;

- condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, o di cui all'articolo 2621, cod. civ., o di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter*, c.p., commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (2021-2022-2023).
- Per i contribuenti in regime forfettario, si prevede un'ulteriore causa di esclusione: inizio dell'attività nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta (2023).

Con il D.Lgs. 108/2024 sono state introdotte le seguenti nuove cause di esclusione:

- nel periodo d'imposta 2023 sono stati conseguiti, nell'esercizio d'impresa o arti e professioni, redditi o quote di redditi esenti, escluse o non concorrenti alla formazione della base imponibile in misura maggiore al 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo;
- il passaggio dal periodo d'imposta 2023 al periodo d'imposta 2024 dal regime ordinario al regime forfetario;
- nel periodo d'imposta 2024 la società o l'ente è interessato da operazioni straordinarie (fusione, scissione e conferimento) o, per i soggetti di cui all'articolo 5, Tuir, si sono avute modifiche nella compagine sociale.

Effetti dell'accettazione della proposta

I contribuenti che accettano la proposta di concordato si impegnano a dichiarare gli importi di reddito concordati nelle dichiarazioni (Redditi e Irap) **relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato (2024 e 2025).** Per i soggetti trasparenti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir, **l'accettazione impegna anche i soci o gli associati.**
L'Agenzia delle entrate provvede al controllo automatizzato di cui all'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 per le somme non versate, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
Per tutti i soggetti che aderiscono alla proposta di concordato **si producono gli effetti premiali Isa, a prescindere dal risultato ottenuto ai fini Isa**. Il D.Lgs. 18/2024 ha esteso i benefici premiali previsti **anche ai fini Iva**, fermo restando che **l'adesione al concordato non produce alcun effetto per tale tributo (l'IVA resta dovuta integralmente).**

Effetti premiali per chi aderisce

Pur restando sempre possibili gli accessi, le ispezioni e le verifiche e i controlli relativi alle liquidazioni delle dichiarazioni e alla relativa documentazione, **i soggetti che aderiscono al concordato non potranno essere oggetto di accertamenti di cui all'art. 39 del DPR 600/1973 ossia quelli analitici, analitico induttivi o presuntivi e induttivi puri per le imposte dirette e IRAP (questo vale anche per i soggetti in regime forfettario)**. Restano invece possibili gli accertamenti in materia IVA.
L'adesione comporta anche l'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.
Oltre a ciò l'adesione al concordato comporta:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e IRAP;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e all'art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del DPR 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato17.

Adempimenti

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, restano **fermi gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi,** nonché quelli di comunicazione dei dati Isa. Per i contribuenti forfettari, restano fermi gli obblighi già previsti dalle disposizioni ordinarie per il regime in questione.

Redditi e valore della produzione oggetto di concordato

I redditi proposti dall'Amministrazione finanziaria e oggetto di concordato sono individuati e determinati in modo differente a seconda della categoria di appartenenza.
In particolare, tenendo conto anche delle novità introdotte dal D.Lgs. 108/2024:

- il **reddito di lavoro autonomo è determinato** secondo le regole previste nell'articolo 54, Tuir **senza tener conto di plusvalenze, minusvalenze e redditi di partecipazione, nonché di eventuali componenti straordinari derivante dalla cessione di clientela o di altri elementi immateriali**;
- il **reddito d'impresa** è individuato dagli articoli 56 e 66, Tuir, a seconda del regime contabile adottato, e **non tiene conto di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze (attive e passive), perdite su crediti, nonché dei redditi di partecipazione**;
- il **reddito dei contribuenti forfettari è determinato secondo le regole previste per il regime stesso**.
- In **presenza di perdite fiscali riferite a periodi d'imposta precedenti a quelli oggetto di concordato, le stesse riducono il reddito concordato** (fermo restando il limite di 2.000 euro).

Ai fini Irap, fermi restando i casi di esclusione da tale tributo (imprese individuali e lavoratori autonomi individuali), il valore della produzione concordato è determinato secondo le regole stabilite dal D.Lgs. 446/1997, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze (attive e passive), la cui somma algebrica determina una variazione del reddito concordato, fermo restando il limite minimo di 2.000 euro.

Rilevanza delle basi imponibili concordate

L'accettazione della proposta di concordato **comporta che gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta nei periodi oggetto di concordato (2024 e 2025), non assumono rilievo per la determinazione di Irpef, Ires e Irap, nonché dei contributi obbligatori.**
Per i contributi, tuttavia, è prevista la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.

La grossa novità della "tassazione FLAT" del maggior reddito concordato

Come anticipato sopra, viene previsto con la recente modifica normativa che per i periodi d'imposta oggetto del concordato, **i contribuenti che aderiscono** alla proposta dell'Agenzia delle entrate **possono assoggettare la parte di reddito derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato dei componenti straordinari, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota "flat"** (nuovo articolo 20-*bis*, D.Lgs. 13/2024, come modificato dal D.Lgs. 108/2024):

Soggetti Irpef (no forfettari):

Aliquota su maggior reddito concordato	Voto ISA nella dichiarazione per i redditi del 2023
10%	"voto" ISA pari o superiore a 8;
12%	"voto" ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
15%	"voto" ISA inferiore a 6.

Soggetti in regime forfettario (no regime di vantaggio)

Aliquota su maggior reddito concordato	Voto ISA nella dichiarazione per i redditi del 2023
10%	Soggetti diversi dalle "start up" (vedi dopo)
3%	Soggetti con inizio attività entro 5 anni in possesso di determinati requisiti

Resta fermo che **in presenza di circostanze eccezionali**, individuate con Decreto Mef 14.06.2024, **che determinano minori redditi effettivi** o minori valori della produzione effettivi, **eccedenti la misura del 30%** (percentuale ridotta dal 50% al 30% dal D.Lgs. 108/2024**) rispetto a quelli oggetto di concordato, quest'ultimo cessa i suoi effetti** a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica la predetta differenza.

Determinazione degli acconti

Di particolare rilievo sono le modifiche apportate dal D.Lgs. 108/2024 alla disciplina prevista per gli acconti.
Si prevede ora che **per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato** (quindi il 2024 per il primo biennio):

- **se l'acconto** delle imposte sui redditi **è determinato con il cd. "metodo storico"** (cioè sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente), **è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza**, se positiva, **tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato dei componenti straordinari**;
- **se l'acconto Irap è determinato con il cd. "metodo storico"** (sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente), è dovuta **una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza**, se positiva, **tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente**, **rettificato dei componenti straordinari**;
- **se l'acconto è determinato con il cd. "metodo previsionale"** (sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso), **la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie**.

Cessazione e decadenza dal concordato

In relazione alle **cause di cessazione** e di **decadenza dal concordato**, va preliminarmente precisato che **le prime comportano la cessazione degli effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano** (e quindi gli effetti rimangono validi per i precedenti periodi d'imposta), **mentre le seconde comportano la decadenza degli effetti del concordato per entrambi i periodi d'imposta**.

Costituiscono cause di cessazione (con cessazione degli effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano (e quindi gli effetti rimangono validi per i precedenti periodi d'imposta)**:**

- **la modifica dell'attività svolta** dal contribuente nel corso del biennio concordatario (2024-2025) rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta antecedente (2023), a meno che per la nuova attività si renda applicabile il medesimo Isa;
- **la cessazione dell'attività** in uno dei due periodi d'imposta oggetto del concordato (2024 o 2025).

Costituiscono cause di decadenza (che **comportano la decadenza degli effetti del concordato per entrambi i periodi d'imposta)**:

- **accertamento, nei periodi d'imposta oggetto del concordato (2024-2025) o in quello precedente (2023) di attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultino commesse altre violazioni di non lieve entità;**
- la modifica o l'integrazione della dichiarazione da cui scaturisce una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- **indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta di concordato**;
- verifica di una causa di esclusione o venir meno di uno dei requisiti di accesso (assenza di debiti tributari);
- omesso versamento delle somme dovute sul reddito concordato a seguito dell'attività di controllo automatizzato di cui all'articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973.

Determina altresì la decadenza dal concordato, quale violazione di non lieve entità, **la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%** (art. 22 co. 2 lett. b) del DLgs. 13/2024).

Inoltre, con il D.Lgs. 108/2024 sono state aggiunte le seguenti cause di decadenza:

- il contribuente aderisce al regime forfetario;
- la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5, Tuir è interessata da modifiche della compagine sociale;
- il contribuente dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50% (quindi eccedenti l'importo di 7.746.853 euro)
- il contribuente in regime forfetario dichiara ricavi o compensi eccedenti l'importo di 150.000 euro.

È opportuno osservare che con il D.Lgs. 108/2024 è stato precisato che nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Altri aspetti

Il D.Lgs. 13/2024 contiene le seguenti disposizioni conclusive e di coordinamento, che tengono conto di alcune modifiche inserite dal D.Lgs. 108/2024:

- per i periodi d'imposta oggetto di concordato **non possono essere effettuati accertamenti di cui all'articolo 39, D.P.R. 600/1973,** salvo che in esito all'attività istruttoria non risultino cause di decadenza;
- per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, nonché per la determinazione dell'Isee, si tiene conto del reddito effettivo e non di quello concordato;
- per i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa (nonché per i soci e associati dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116, Tuir), nonché per i contribuenti in regime forfettario, i versamenti a saldo delle imposte sui redditi, Irap e Iva per il periodo d'imposta 2023 possono essere effettuati entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, ed entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,4%;
- per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, le dichiarazioni dei redditi e Irap devono essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (o entro la fine del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta).

Tariffe di studio

Per l'esame della singola posizione, la correzione dei componenti reddituali esclusi e la richiesta ed elaborazione della proposta di concordato, dopo la verifica con il cliente della correttezza dei dati comunicati ai fini ISA, la tariffa dello studio è di € 400,00, con esclusione di ogni attività di previsione del reddito dell'anno in corso e di quello futuro.

Per le sessioni con il cliente e la valutazione della proposta accettazione le tariffe dello studio saranno le seguenti:

PERCUDANI
& PARTNERS

Tipo di soggetto e contabilità	Tariffa di studio
Soggetti in regime forfettario	300,00
Lavoratori autonomi in contabilità semplificata	450,00
Ditte individuali in contabilità semplificata	500,00
Società di persone in contabilità semplificata	550,00
Società di persone in contabilità ordinaria o società di capitali	700,00

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, ci è gradita l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

Percudani & Partners

MONZA
Via Locatelli, 1 - 20900
T 039/2351611
F 039/2351616

CINISELLO BALSAMO
Via XXV Aprile, 13 - 20092
T 02/66049240
F 02/66011465

CLUSONE
Via N. Zucchelli, 2 - 24023
T 039/2351611
F 039/2351616

e-mail: info@percudani.it - sito web www.percudani.it